

OGGETTO

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTO

6 SETTEMBRE 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 81 D.L. 14.8.2020 N. 104 (C.D. "DECRETO AGOSTO") - DPCM 30.12.2020; DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
FINANZA AGEVOLATA
CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
114

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 67/2020 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
CIRCOLARE 29/2021 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis) ha esteso anche per tutto l'anno 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti.

Questo significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell'anno 2021. La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l'annualità 2020.

Si ricorda che il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati, con un investimento minimo di 10.000 euro.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l'agevolazione in esame.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2021

PAGINA

2/5

AMBITO APPLICATIVO DELL'AGEVOLAZIONE

Secondo quanto stabilito dall'art. 81 del DL 104/2020 (decreto "Agosto") il credito d'imposta è riconosciuto a:

- ▶ imprese,
- ▶ lavoratori autonomi,
- ▶ enti non commerciali,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio non spetta in ogni caso alle persone fisiche private.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione è necessario che:

- 1) L'investimento sia stato effettuato nell'anno 2021.

Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet del Dipartimento per lo sport, il termine "investimento" va inteso come "pagamento effettuato". Ai fini dell'accesso al bonus quindi rileva la data del pagamento della spesa (non sono riconosciute spese pagate nel 2021);

- 2) L'importo complessivo dell'investimento non sia inferiore a € 10.000. Sul punto dalle citate FAQ è possibile desumere che:
 - per la verifica del predetto limite rilevano gli investimenti (pagamenti) effettuati con soggetti diversi;
 - per il calcolo del bonus l'investimento va considerato al netto IVA;
 - non è possibile considerare il pagamento effettuato tramite compensazione in fattura. Gli unici mezzi di pagamento ammissibili per il bonus in esame sono quelli elencati nell'art. 23, D.lgs. n. 241/97 ossia, carte di debito / credito / prepagate, assegni bancari / circolari e bollettini postali.
- 3) Le spese oggetto dell'agevolazione devono:
 - ⇒ essere pagate tramite versamento bancario / postale o altri mezzi diversi dal contante;
 - ⇒ risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale del soggetto richiedente ovvero per le imprese non soggette per legge agli obblighi di controllo, da un Revisore legale iscritto all'apposito Registro o da un Dottore commercialista, Consulente del lavoro, Responsabile del CAF.

SOGGETTI SPONSORIZZABILI

È importante evidenziare che la norma individua in maniera tassativa i soggetti che possono essere sponsorizzati. Precisamente, trattasi di:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2021

PAGINA

3/5

- ❖ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- ❖ società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- ❖ società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

Inoltre, sono previste delle cause di esclusione, tali per cui le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell'anno d'imposta 2019, ricavi, come definiti dall'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra 150 mila euro e 15 milioni di euro.

Il decreto esclude, altresì, le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n.398 del 16 dicembre 1991, definiti all'articolo 1 comma come *“le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle Leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2”*.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE






Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti (spese pagate) effettuati nell', nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro, che costituisce espressamente tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue (quindi 4,5 milioni di euro).

Si precisa, inoltre, che l'agevolazione è comunque riconosciuta nei limiti e alle condizioni dei Regolamenti UE che disciplinano il regime *de minimis*.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Come desumibile dall'art. 3 del DPCM la domanda di accesso al bonus deve contenere:

-  Gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
-  Gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
-  L'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a € 10.000;
-  La durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
-  L'oggetto della campagna pubblicitaria;






STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2021

PAGINA

4/5

-  L'attestazione delle spese (sostenute con mezzi di pagamento tracciabile e attestate dai soggetti abilitati sopra esaminati);
-  L'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
-  La certificazione resa dal soggetto interessato ex art. 47 DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ovvero, in alternativa, la dichiarazione della federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte della società / associazione sportiva, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paraolimpiche;
-  Per le società / associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro dei coni;
-  La dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ex art. 46, comma 1, lett. O), dpr n. 445/200 (situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali) concernente l'ammontare dei ricavi prodotti in Italia nel 2019, almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Tengo a precisare che secondo le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al bonus relativamente all'anno 2021, saranno disciplinate con apposito provvedimento e rese note sul sito del Dipartimento per lo sport. Resta fermo che la documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l'annualità 2020, sopra esaminata.

UTILIZZO DEL CREDITO E OBBLIGHI DICHIARATIVI

Si precisa che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Il credito dovrà, inoltre, essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive.

CAUSE DI REVOCA E PERDITA DEL BENEFICIO

Le attività di controllo dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate in coordinamento con il Dipartimento per lo sport.

In particolare, se l'Agenzia rileva l'insussistenza di uno o più requisiti, ovvero la falsità delle informazioni inviate, comunica tali informazioni al Dipartimento che procede alla revoca / rideterminazione del credito d'imposta e al recupero dello stesso maggiorato di interessi e sanzioni.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per le sponsorizzazioni, nonché per espletare gli adempimenti ad esso collegati, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 63/2021

PAGINA

5/5

prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI